



---

**COMUNE DI RANICA**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

*(D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s. mm. iii.)*

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/03/2017
- **Modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2019

## Indice

<b>ART. 1</b> .....	3
<b>Oggetto del Regolamento</b> .....	3
<b>ART. 2</b> .....	3
<b>Soggetto attivo</b> .....	3
<b>ART. 3</b> .....	3
<b>Soggetti passivi</b> .....	3
<b>ART. 4</b> .....	3
<b>Modalità di applicazione</b> .....	3
<b>ART. 5</b> .....	3
<b>Variazione dell'aliquota di compartecipazione</b> .....	3
<b>ART. 6</b> .....	4
<b>Esenzioni</b> .....	4
<b>ART. 7</b> .....	4
<b>Efficacia</b> .....	4
<b>ART. 8</b> .....	4
<b>Rinvio</b> .....	4

# **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 Legge 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

5. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di RANICA, ai sensi dell'art. 1 – comma 143 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità di imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di RANICA, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Modalità di applicazione**

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per la stessa riconosciute e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

## **Art. 5**

### **Variazione dell'aliquota di compartecipazione**

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, dal 1° gennaio 2020, nella misura di 0,50 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. La deliberazione di variazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, purchè avvenga entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.

## **Art. 6 Esenzioni**

1. Dal 1 gennaio 2020 è applicata la soglia di esenzione sino a € 10.000,00=, con la precisazione che la soglia è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
2. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
3. Per gli anni successivi il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, potrà deliberare la variazione di esenzione.

## **Art. 7 Efficacia**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 il **1° gennaio 2020**.

## **Art. 8 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.